

Il Ministero della Transizione Ecologica, con propria circolare, ha chiarito alcuni meccanismi interessanti la determinazione delle tariffe alla luce della nuova disciplina di classificazione dei rifiuti.

Il provvedimento, recependo la nuova direttiva europea sui rifiuti, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità e ha **confermato la possibilità per le attività commerciali, artigianali e industriali di affidare al mercato libero i propri rifiuti.**

Il Ministero chiarisce che ai fini del prelievo vengono considerate produttrici sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali anche le attività industriali e artigianali, ma per entrambe sono **escluse dal calcolo della TARI "le superfici dove avviene la lavorazione industriale" e i "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali".**

Continuano invece ad applicarsi i prelievi sui rifiuti sia per la quota fissa che variabile per le superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici, depositi ecc.)

A fronte dei chiarimenti, finalmente resi e di obbligo verso tutti i gestori, le aziende si trovano nella seguente situazione:

- Pagamento tariffa TARI quota fissa e variabile calcolata sulle superfici adibite a uffici, mense e depositi o magazzini) per i rifiuti urbani
- Pagamento tariffa TARI quota fissa calcolata sulle superfici adibite alla produzione (come meglio sopra indicato) se i rifiuti speciali vengono affidati per il loro riciclo e/o recupero a gestori privati
- Pagamento tariffa TARI sia quota fissa che variabile calcolata sulle superfici adibite alla produzione se i rifiuti speciali vengono affidati al gestore CONTARINA O SAVNO.

A fronte delle novità le situazioni attualmente in contestazione con i gestori pubblici finalmente troveranno la loro soluzione logica; la Associazione dà la disponibilità a tutte le aziende che attualmente affidano i rifiuti speciali a gestori privati di verificare gli addebiti della tariffa TARI applicata se corretta.

PER PRESENTRE LA LETTERA DI DISDETTA TERMINE ULTIMO IL 31 MAGGIO 2021